

SCRITTURA PRIVATA
SERVIZIO PORTIERATO A CHIAMATA CIG N.

L'anno 2025, il giorno 07 del mese di luglio, in Catanzaro,

TRA

il **CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, che nel prosieguo sarà denominato per brevità anche "COMALCA" in persona del Presidente Daniele Maria Ciranni P.IVA 01226060794

E

la ditta **SAFECOM srls**, P.I. 03728270798, con sede legale in Catanzaro, Via Carmine Lidonnici, 21/A, in persona del Legale Rappresentante Massimiliano Noto, C.F. NTOMSM72M24C352X, nata a CATANZARO, il 24.08.1972, domiciliata per la carica in Via SAN BRUNONE DI COLONIA, 4, di seguito indicata anche come "IMPRESA AFFIDATARIA",

PREMESSO CHE

- ✓ COMALCA al fine di favorire le necessità organizzative dovute al verificarsi di diverse contingenti situazioni (ferie, malattia, permessi, etc.) che potrebbero riguardare in precario il proprio personale, ha rilevato la necessità di conseguire, a chiamata, prestazioni di portierato in giorni ed ore non esattamente preventivabili;
- ✓ che ditta **SAFECOM srls** ha presentato un preventivo per un importo orario omnicomprensivo di € 14,50 (quattordici/50) oltre IVA come per legge;
- ✓ le attività oggetto del presente contratto elencate nella citata offerta economica sono meglio descritte all'art. 1;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La società **Comalca srl** affida alla **SAFECOM srls**, che accetta, l'esecuzione dei servizi di portierato integrativo presso il Centro Ingressi del Mercato Ortofrutticolo di Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa, da espletarsi mediante prestazioni orarie in giorni ed ore non esattamente preventivabili da attivare previa richiesta formulata nella settimana antecedente il servizio richiesto per una durata della singola prestazione non inferiore alle **dieci** ore lavorative continuative di massima corrispondenti alle fasce orarie abbinate agli orari di apertura/chiusura delle sezioni di mercato, queste ultime di più lunga durata (attualmente fra le 6 e le 8 ore circa);

ART. 2

L'attività di "portierato" consisterà nel presenziare, presidiare e consentire gli accessi agli utenti (conferenti, acquirenti, privati) a seconda delle procedure di accesso, del calendario di mercato e degli orari stabiliti dalla società affidante, dal lunedì alla domenica (sette giorni su sette) e prestazioni accessorie.

ART. 3

L'IMPRESA AFFIDATARIA provvederà, ad espletare il suddetto servizio a mezzo personale che integrerà e/o alternerà la prestazione rispetto al personale impiegato di Comalca srl, per il medesimo servizio.

L'IMPRESA AFFIDATARIA deve, con la propria ed esclusiva organizzazione tecnico amministrativa, espletare tutti i servizi con scrupolo e regolarità secondo le scansioni temporali previamente concordate con COMALCA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA nonché il personale impiegato debbono, comunque, uniformarsi a tutte le norme e disposizioni impartite da COMALCA.

Detta impresa è tenuta, inoltre, a comunicare a COMALCA i nominativi del responsabile organizzativo del servizio ai quali fare riferimento in caso di qualsivoglia necessità e che abbiano, comunque, la responsabilità di garantire che tutte le prestazioni assunte dall'IMPRESA AFFIDATARIA siano regolarmente adempiute.

COMALCA si riserva la facoltà di effettuare, per il tramite di suoi delegati, tutti gli accertamenti ed i controlli che riterrà più opportuni, al fine di verificare la corrispondenza del servizio alle esigenze del Centro Agroalimentare.

Pertanto, L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta ad offrire piena e fattiva collaborazione nel corso di tali accertamenti e controlli senza alcuna opposizione e/o ostruzionismo nonché ad esibire, su semplice invito di COMALCA, tutta la documentazione inerente gli accertamenti in atto.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è, altresì, tenuta a:

- a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alle attività da espletarsi in luoghi destinati al deposito e al commercio di generi alimentari evitando utilizzo di strumentazioni e prodotti incompatibili e dannosi;
- b) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
- c) osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

ART. 4

L'IMPRESA AFFIDATARIA ed il personale impiegato saranno responsabili in via esclusiva di tutti i danni diretti e/o indiretti a cose e persone che dovessero derivare dall'espletamento dei servizi, danni per i quali la medesima è obbligata a risarcire e/o manlevare COMALCA per qualsivoglia ed eventuale responsabilità e/o richieste risarcitorie.

A tal fine l'IMPRESA AFFIDATARIA dichiara di avere contratto idonea polizza assicurativa con **HDI Assicurazioni spa** a garanzia e copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi e si impegna a fornirne copia al COMALCA entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto. La mancata produzione del suddetto documento e dei successivi rinnovi annuali costituirà inadempimento grave dell'impresa e darà luogo alla sospensione dei pagamenti, salvo risoluzione.

ART. 5

E' fatto espresso e tassativo divieto all'IMPRESA AFFIDATARIA di cedere a qualsivoglia titolo il contratto.

E', altresì, fatto espresso e tassativo divieto alla IMPRESA AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte i servizi di cui all'affidamento senza il preventivo consenso espresso di COMALCA.

In caso di violazione dei predetti divieti, il contratto verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

ART. 6

Nel caso in cui l'IMPRESA AFFIDATARIA sospenda, a causa di scioperi del proprio personale o per qualsiasi altro motivo, anche per breve periodo l'esecuzione dei servizi ovvero per tali ragioni non li esegua in modo regolare e completo, COMALCA si riserva il diritto a provvedervi direttamente o tramite altra impresa, addebitando all'IMPRESA AFFIDATARIA tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante da tali inadempienze.

ART. 7

La durata del contratto decorre dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione fino al 31.12.2025. Rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

COMALCA, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto relativamente alle prestazioni ed ai costi di cui all'art. 1 mediante comunicazione da inoltrare all'IMPRESA AFFIDATARIA almeno 1 (uno) mese dalla scadenza del presente contratto.

ART. 8

Il corrispettivo previsto è articolato su base oraria senza minimo garantito con le sole condizioni afferenti il modulo orario minimo oggetto di richiesta che non potrà essere inferiore a tre. In caso di richiesta di moduli orari di minore estensione sarà in ogni caso dovuto all'impresa affidataria il corrispettivo corrispondente ad ore tre salvo diversi accordi scritti.

Tutti i corrispettivi saranno versati dalla Committente a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura elettronica con split payment inviate sul seguente codice univoco: 5RUO82D e previa validazione da parte di COMALCA delle prestazioni fornite.

ART. 9

COMALCA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione purchè ricorra uno dei seguenti motivi:

1. per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
2. mancanza in capo all'IMPRESA AFFIDATARIA, di uno o più dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.

Il recesso sarà comunicato all'IMPRESA AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata a.r. o PEC contenente il motivo del recesso. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

ART. 10

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del contratto dovranno essere eseguite per iscritto e tramite le seguenti pec: comalca@legalmail.it per Comalca safecom.ita@pec.it per l'impresa Affidataria.

ART. 11

Le parti precisano che il presente contratto è da intendersi senza obbligo reciproco di esclusività.

ART. 12

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione dell'affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro, il 07 luglio 2025.

Per COMALCA srl

Per SAFECOM srls
SAFECOM SRLS
Via Ligonici, 21/A - 88100 Catanzaro
P.Iva 03726270798
Cod. Dest. KRRH6B9

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le clausole n. 3, 4, 6, 8, 9, 11, del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in Catanzaro, il 07 luglio 2025

Per COMALCA srl

Per SAFECOM srls
SAFECOM SRLS
Via Ligonici, 21/A - 88100 Catanzaro
P.Iva 03726270798
Cod. Dest. KRRH6B9

